Elementi per una Proposta di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Roma, Gennaio 2017

Anna Elisa Carbone

Piano di Attività FSE 2016, PON INCLUSIONE, DG Terzo Settore e RSI, Asse 3: Sistemi e modelli di intervento sociale
Titolo del progetto: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e rafforzamento dell'economia sociale, Attività 2.

Indice

Premessa

- Riforma e Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- Organismi che attualmente gestiscono i registri del Terzo Settore
- Altri partner istituzionali coinvolti nell'attuazione della riforma
- Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- I settori di "interesse generale"
- Regioni e transizione verso la Riforma
- Raccomandazioni europee
- Ulteriori opportunità del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- L'esperienza patrimonializzata dall'ISFOL
- Evidenze sui registri
- Alcuni esempi di Registri Unici Nazionali
- Proposta di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
    1. Elementi quadro per la presa di decisioni
    2. Aspetti della transizione verso il Registro Unico
    3. Caratteri della progettazione
    4. Punti di attenzione nell'architettura informatica
    5. Standard e corredi informativi
- Nota

Premessa

ISFOL, in base all'esperienza maturata, presenta alcune riflessioni funzionali al processo decisionale per l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dalla Legge n. 106 del 6 giugno 2016.

Il documento si inserisce nel Piano di Attività ISFOL FSE 2016 - Programma Operativo Nazionale Inclusione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definito per l'Organismo Intermedio - Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese.

La proposta evidenzia soluzioni ai problemi che caratterizzano gli archivi del settore. Discende dall'analisi: dei registri pubblici e privati, nazionali e territoriali che sono stati raccolti, bonificati e archiviati a partire dal 2008; dall'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di istituzione e tenuta dei registri; dalle prassi amministrative adottate dai diversi uffici nell'organizzazione e nella gestione degli stessi.

ISFOL, in quanto ente SISTAN, si è adoperato per migliorare la conoscenza, anche statistica, del Terzo Settore, impiegando metodi integrati di rilevazione ed utilizzando dati provenienti da fonti diverse. La platea delle tipologie giuridiche da considerare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà indicata dai decreti attuativi della riforma; allo stato si ipotizza che impatterà su circa 250 registri territoriali (regionali, provinciali, prefettizi) e almeno una trentina di registri/albi/elenchi di valenza nazionale, sia di fonte pubblica che privata.

Il documento è uno strumento di supporto al processo di condivisione tra le amministrazioni nazionali e territoriali competenti, finalizzato all'identificazione di uno standard comune di registrazione di informazioni e di dati che alimenteranno il nuovo archivio centrale della pubblica amministrazione. Il Registro sarà adottato e cogestito da attori diversi, ognuno con un preciso ruolo. Obiettivi e prerogative saranno previsti dai decreti e dai successivi regolamenti e le informazioni dovranno essere disponibili ai cittadini e rese pubbliche attraverso l'impiego di tecnologie telematiche.

Riforma e Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

La legge 6 giugno 2016 n.106 «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» prevede:

all'articolo 1 «Finalità e oggetto», comma 1 e 2:
«Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che … in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità, di produzione e scambio di beni e servizi»

«Con i decreti legislativi … e in coerenza con la normativa dell'Unione europea … si provvede … alla revisione del Codice civile in materia di … istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute … e al riordino e alla revisione della disciplina speciale degli … enti del Terzo settore»

all'articolo 4 «Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore», comma 1, lettera m):
«riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione … secondo criteri di semplificazione e tenuto conto … di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso … un Registro unico nazionale del Terzo settore … da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel Registro … è obbligatoria per gli enti … che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste …»

all'articolo 5 «Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso», comma 1, lettera h):
«… requisiti uniformi per i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale …»

all'articolo 7 «Vigilanza, monitoraggio e controllo», comma 1:
«Le funzioni … sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione … con i Ministeri interessati … il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia delle entrate…»

all'articolo 12 «Relazione alle Camere», comma 1:
«Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo … e sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione …»

Organismi che attualmente gestiscono i registri del TS

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, Elenco delle associazioni del sostegno a distanza)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile (Elenco centrale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile)
- Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga (Elenco delle comunità terapeutiche)
- Ministero dello sviluppo economico (Albo società cooperative a mutualità prevalente, Registro aiuti di stato)
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Elenco scuole e università non statali, Elenco fondazioni universitarie)
- Ministero dei beni ed attività culturali (Elenco istituti culturali)
- Ministero dell'interno (Elenco associazioni e fondazioni antiracket e antiusura, Enti di culto diversi dal cattolico dotati di personalità giuridica)
- Ministero della salute (Elenco istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS)
- Ministero degli affari esteri (Registro delle organizzazioni non governative)
- Ministero dell'economia e finanze (Elenco dei confidi, delle fondazioni e delle associazioni antiusura)
- Agenzia delle Entrate (Elenco onlus non di diritto, Elenco beneficiari del 5/per mille, Elenco enti compilatori del modello EAS)
- Camera di Commercio (Registro imprese - Sezione imprese sociali, Sezione cooperative sociali fondazioni e associazioni non profit)
- CONI (Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
- CNCA (Elenco federazioni e organizzazioni centri di accoglienza)
- CSV.net (Elenco delle organizzazioni di volontariato non iscritte ai registri)
- AGICES (Registro italiano organizzazioni del commercio equo e solidale)
- CARITAS (Elenco centri di ascolto)
- SODALITAS (Elenco fondazioni d'impresa)
- FIMIV (Elenco società di mutuo soccorso)
- COVIP (Albo dei fondi pensione complementari)

- **19 Regioni più province delegate in alcuni contesti (107 registri regionali e 40 registri provinciali istituiti ai sensi delle leggi di settore – organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali)**
- **2 Province Autonome (Registri provinciali istituiti ai sensi delle leggi di settore – organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali)**
- **103 Prefetture (Registri provinciali istituiti ai sensi del DPR n. 361/2000 per il riconoscimento di persone giuridiche private)**

Altri partner istituzionali coinvolti nell'attuazione della Riforma

Agli organismi nazionali e territoriali che gestiscono i registri indicati, la Legge n.106/2016, con riferimento all'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo prevede il coinvolgimento:

- delle reti associative di secondo livello da accreditare con apposita procedura;
- dei centri di servizio per il volontariato, con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni da accreditare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da parte di nuovi Organismi regionali o sovraregionali tra loro coordinati sul piano nazionale.

Con riferimento alla predisposizione di linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, si avvarrà:

- del Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il partenariato istituzionale della Riforma

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ministero affari esteri
- Agenzia delle entrate
- Camere di commercio
- Ministero sviluppo economico
- Ministero dei beni e delle attività cu
- Ministero interno
- Dipartimento protezione civile
- Dipartimento politiche antidroga
- Ministero istruzione università e ric
- Miniatero economia e finanze
- Ministero della salute
- COVIP
- CONI
- CSV.net

- CARITAS
- CEI
- AGICES
- CNCA
- FIMIV
- SODALITAS

- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria e province
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- 2 Province Autonome
- 103 UTG - Uffici Territoriali del Governo

Mol
Pier
Pug
Sarc
Sicil
Tosc
Trer
Uml
Vall
Ven

istero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Altri Ministeri interessati
- Reti Associative
- Centri Servizi per il Volontariato

siglio Nazionale del Terzo Settore

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Obbligatoria per gli enti che operano nel settore e che si avvalgono prevalentemente o stabilmente:

- di finanziamenti pubblici;
- di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni;
- di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale;
- che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici;
- che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9 della legge (misure fiscali e di sostegno economico).

Subordinata al possesso di determinati requisiti di legge ed in particolare:

- realizzare attività di interesse generale che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sulla base dei settori di attività;
- svolgere attività coerenti con le previsioni statutarie;
- essere dotati di modalità di organizzazione, amministrazione e controllo ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione;
- essere dotati di strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori;
- prevedere negli statuti il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 sull'impresa sociale.

I settori di «interesse generale»

individuati dalla Riforma sulla base dei decreti Legislativi 460/1997 e 155/2006*

1. assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria;
2. beneficenza;
3. istruzione; educazione; formazione, formazione universitaria e post universitaria; formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo
4. sport dilettantistico;
5. tutela, promozione della cultura e dell'arte; valorizzazione del patrimonio culturale e delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
6. turismo sociale; ricerca ed erogazione di servizi culturali;
7. tutela dell'ecosistema e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
8. tutela dei diritti civili;
9. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
10. servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Indipendentemente dai settori di attività le organizzazioni che esercitano attività d'impresa al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, a patto che questi lavoratori rappresentino almeno il 30% del personale.

*** Al periodico aggiornamento dell'elenco si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti.**

Regioni e transizione verso il Registro

A fine 2016, 12 Regioni ed 1 Provincia Autonoma, hanno emanato nuove norme in materia oltre che revisionato le procedure di tenuta dei registri degli enti del Terzo Settore affrontando questioni che sono oggi al centro della Riforma. Le restanti non hanno legiferato.

Hanno emanato un Testo Unico:

Lombardia: dal 2008 ha promosso e realizzato il testo unico normativo delle organizzazioni regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso;
Liguria: dal 2012 testo unico delle norme sul Terzo Settore;
Piemonte: dal 2015 registro unico delle organizzazioni del Terzo Settore e costituzione del Consiglio regionale del volontariato.

Hanno provveduto alla definizione di provvedimenti organici generali e di semplificazione della disciplina:

Provincia Autonoma Bolzano: dal 1993 norme per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
Valle d'Aosta: dal 1998 testo unico in materia di cooperazione e dal 2005 norme per disciplinare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
Lazio: dal 2000 disposizioni organiche sul Terzo Settore anche di ordine finanziario;
Toscana: dal 2005 sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;
Emilia-Romagna: dal 2014 semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile e ridefinizione delle modalità di gestione dei registri regionali oltre che istituzione della giornata della cittadinanza solidale;
Friuli V. Giulia: dal 2015 norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport e protezione sociale; dal 2012 disciplina organica sull'associazionismo;
Umbria: dal 2015 testo unico in materia di sanità, servizi sociali e abrogazione della disciplina delle organizzazioni di volontariato;
Veneto: dal 2016 aggiornamento normativo e procedurale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
Marche: dal 2014 disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità e disciplina dei rapporti con il Terzo settore;
Molise: dal 2014 riordino del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e regolamento di attuazione.

Raccomandazioni europee

La Commissione Europea, a proposito dell'istituzione di registri amministrativi e di conoscenza statistica, anche per l'economia sociale, raccomanda:

- la disponibilità di statistiche affidabili e credibili per formulare politiche, per la raccolta e l'assegnazione dei fondi e per il monitoraggio dei risultati;
- la definizione di un quadro metodologico comune per i registri utilizzati a fini statistici;
- il miglioramento della comparabilità delle statistiche prodotte e adozione di definizioni e descrizioni comuni anche nel campo dell'economia sociale (codici territoriali ISTAT; codici ATECO/ICNPO – *International Classification of Non Profit Organizations* - per l'attività economica delle organizzazioni operanti nel non profit);
- la costituzione di registri settoriali o tematici da aggiornare costantemente;
- lo sviluppo di sistemi informativi relazionali tematici per conciliare una maggiore conoscenza con una riduzione dei costi e disporre di archivi di base (database) completi per realizzare censimenti e approfondimenti.

Ulteriori opportunità del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

- garantire la «certezza pubblica» di iscrizione di una organizzazione al Registro in funzione di pubblicità, di identificazione, di autenticazione, di verifica e di certificazione;
- ricorrere ad un approccio tematico, legato ad uno specifico tema o settore (terzo settore, istruzione, lavoro, redditi, sociale);
- offrire una base dati completa a cui attingere «conoscenza pubblica del settore», oggettiva dei dati che lo riguardano e caratterizzano, di facile consultazione, di accesso dei diversi livelli di governance;
- trattare in modo omogeneo e condiviso un set di variabili per uno specifico risultato o prodotto tematico a supporto di più processi;
- progettare uno strumento al servizio di più linee di produzione (anagrafe, gestione, monitoraggio, valutazione) che possono fare riferimento anche a differenti tipologie di soggetti e di oggetti (tipologie giuridiche, risorse umane, territori, unità economiche);
- produrre informazioni statistiche allineate, certe e comparabili (uso di classificazioni, codici) condivise con tutti gli attori interessati;
- disporre di una strumentazione tecnologica appropriata per gestire sistemi informatici idonei a garantire sicurezza, trasparenza, fruibilità e inter-operatività con data base provenienti da più amministrazioni e da più fonti.

L'esperienza patrimonializzata dall'ISFOL

A partire dal 2008, su incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Istituto ha costruito dispositivi e realizzato ricerche per rafforzare e consolidare le conoscenze sull'economia sociale e il non profit:

- nell'ambito del Piano Statistico Nazionale (SISTAN) è stato progettato un prototipo di sistema informativo delle organizzazioni operanti nel settore *(SIONP: Sistema Informativo Organizzazioni Non Profit)* che ha integrato i dati di fonte amministrativa (registri o albi delle organizzazioni non profit) con i risultati di indagini conoscitive volute dalla Direzione Generale del Terzo Settore e della RSI;
- il sistema è stato inserito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Piano sulla responsabilità sociale d'impresa;
- sono stati raccolti, bonificati, standardizzati ed esaminati circa 300 registri provenienti da amministrazioni centrali, regionali e da reti associative. Tra le tipologie giuridiche ed organizzative considerate: associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni, organizzazioni di volontariato, onlus, organizzazioni non governative, enti del 5*1000 nelle varie articolazioni;
- è stato definito uno "standard" unico in grado di restituire una mappa "uniforme e comparabile" delle informazioni contenute negli attuali registri;
- è stato sviluppato, accanto all'archivio dei registri e a quello delle organizzazioni iscritte, un archivio documentale strutturato in sezioni (norme, documenti, sitografia, modulistica, contatti);
- sono stati avviati rapporti con le amministrazioni competenti nella tenuta dei registri e con le associazioni di rappresentanza delle organizzazioni del terzo settore;
- sono state sviluppate collaborazioni inter-istituzionali in tema di analisi dei registri e di processi di unificazione*;
- è stato realizzato un applicativo informatico GIS-Web per testare la fattibilità di metter in correlazione i dati contenuti nei registri con altre basi dati relative alle diverse regioni e ottenere "quadri informativi territoriali".

* ISFOL, Regione Piemonte e IRES Piemonte, hanno collaborato alla ricostruzione della mappatura regionale delle organizzazioni non profit e creato un archivio informatico sperimentale. Su questa base la Regione Piemonte ha avviato nel 2015 l'istituzione del Registro Unico Regionale. L'esperienza è stata messa a disposizione dalla Regione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come modello di prassi utile alla definizione dei decreti attuativi della Riforma.

Caratteri dei registri nazionali e territoriali

- numerosi e gestiti da una pluralità oggetti diversi: Regioni, Province, Prefetture, CCIAA, Ministeri, Agenzie e così via;
- disomogenei per tipologia di informazioni contenute, modalità di gestione, uffici competenti, livello di informatizzazione, data di aggiornamento;
- privi di informazioni utili a facilitare operazioni di integrazione tra archivi (es: assenza del C.F.)
- finalità diverse: alcuni certificano uno status, altri permettono di accedere a finanziamenti, taluni specializzano l'area di intervento e così via;
- si sovrappongono parzialmente (es: le persone giuridiche e le figure giuridiche soggette a legislazione speciale);
- pur acquisendoli tutti non sono esaustivi delle organizzazioni che operano complessivamente nel settore, mancano sempre i soggetti senza personalità giuridica e quelli non iscritti a registri settoriali;
- esistono registri misti, cioè non riferiti ad una sola tipologia giuridica ma allo scopo e all'utenza raggiunti;
- il numero delle organizzazioni riportate nei registri non corrisponde al numero effettivo di unità attive sul territorio nazionale poiché contengono duplicazioni, cessazioni, cancellazioni.

Alcuni esempi di Registri Unici Nazionali

Tra i registri analizzati se ne indicano alcuni di particolare interesse per la loro strutturazione e modalità di gestione:

- Il registro delle imprese
- L'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile
- Il registro del CONI

* I registri indicati ed altri ancora sono stati analizzati e schedati nel primo e nel secondo «Rapporto di monitoraggio sui registri nazionali e territoriali delle organizzazioni non profit» ai quali si rinvia per le specifiche di dettaglio.

Il registro delle imprese

- è un'anagrafe pubblica dei dati di tutte le imprese italiane ed estere, con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede unica o unità locali sul territorio nazionale, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge, che esercitano un'attività economica e che la legge obbliga all'iscrizione;
- è la fonte primaria di certificazione dei dati costitutivi dei soggetti economici iscritti;
- è uno strumento di informazione economica: assicura la pubblicità legale delle organizzazioni oltre a garantire la tempestività e l'uniformità dell'informazione su tutto il territorio nazionale;
- l'archivio fornisce un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna organizzazione ed è fondamentale per l'elaborazione di indicatori sullo sviluppo economico ed imprenditoriale del Paese;
- è unico e articolato in sezioni: una ordinaria (amministrativa) e una speciale (operativa);
- è tenuto e gestito dal sistema delle Camere di Commercio che in ogni Regione e Provincia hanno un Ufficio del Registro Imprese tra loro interconnessi tramite la società informatica InfoCamere;
- in esso confluisce un'altra banca dati pubblica, il Repertorio Economico Amministrativo (REA), che ha lo scopo di integrare i dati del Registro con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo che riguardano le modifiche e la cessazione dell'attività, la nomina di responsabili tecnici, l'attività prevalente, l'apertura, la cessazione e le modifiche delle unità locali, dello statuto e delle cariche sociali e così via;
- è un Registro telematico e tutte le comunicazioni si effettuano per via informatica: in tal modo funge da porta di accesso all'intero sistema informativo; da sportello virtuale - sempre aperto al pubblico - per l'invio e il deposito di pratiche e di atti concernenti la vita delle imprese;
- le informazioni e i documenti archiviati nel Registro sono pubblici e possono essere consultati e acquisiti via internet da imprenditori o società, partner, fornitori e soci; dai liberi professionisti per la gestione telematica delle pratiche o per l'acquisizione di documenti ufficiali e dati; da cittadini per ottenere informazioni che li tutelino come consumatori; dalla Pubblica Amministrazione attraverso una serie di servizi "su misura" che permettono di ricercare, estrarre ed elaborare i dati in varie modalità; dagli operatori professionali del mercato;
- le modalità e i criteri di accessibilità e di consultazione sono chiaramente differenti per garantire un'informazione "su misura" e sempre aggiornata.

L'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

- con la legge 225/1992, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, le organizzazioni di volontariato hanno assunto il ruolo di "struttura operativa nazionale" e sono diventate parte integrante del sistema pubblico;
- le organizzazioni che intendono partecipare alle attività di previsione, prevenzione e intervento in vista o in caso di eventi calamitosi e svolgere attività formative e addestrative devono essere iscritte nell'Elenco Nazionale;
- dal 2012 una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri ha riorganizzato l'Elenco in due parti: l'elenco centrale e gli elenchi territoriali vigenti nelle Regioni e Province Autonome;
- al primo possono richiedere l'iscrizione: le strutture nazionali di coordinamento di organizzazioni costituite ai sensi della legge 266/1991 diffuse in più Regioni; le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di altra natura a componente prevalentemente volontaria; le organizzazioni prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni di rilevanza ed interesse a livello nazionale; le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali e intercomunali;
- gli elenchi territoriali sono istituiti separatamente dall'elenco centrale e le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono iscriversi ad entrambi;
- negli elenchi territoriali possono iscriversi: organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 266/1991 con carattere locale, organizzazioni di altra natura ma con carattere prevalentemente volontario, gruppi comunali e intercomunali, coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi o organizzazioni delle tipologie precedenti;
- per comunicare cambiamenti o variazioni rispetto alla propria scheda anagrafica le organizzazioni comprese negli elenchi territoriali possono rivolgersi alla propria Regione di appartenenza.

Il registro del CONI

- l'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche vale il riconoscimento ai fini sportivi del CONI;
- l'iscrizione è riservata alle associazioni e società, costituite a norma di legge, che partecipano alle iniziative sportive o didattiche la cui titolarità appartenga agli organismi federativi riconosciuti dal CONI in qualità di Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS) con i quali sia attivo un rapporto di affiliazione;
- per ogni rapporto di affiliazione attivato con FSN/DSA/EPS è necessario che le associazioni/società conseguano un distinto numero di iscrizione;
- la chiave primaria di identificazione all'interno del programma di gestione delle iscrizioni è il codice di affiliazione associato alla tipologia ed alla sigla dell'organismo di affiliazione. Il codice fiscale rappresenta l'elemento unificante delle eventuali molteplici iscrizioni ed identifica il "soggetto giuridico";
- l'iscrizione deve essere obbligatoriamente effettuata entro 90 gg. dalla data di acquisizione dei dati identificativi delle nuove affiliate che le FSN/DSA/EPS trasmettono mediante i flussi di aggiornamento, ovvero entro la fine dell'anno sportivo se l'acquisizione avviene negli ultimi 90 gg;
- nello stesso periodo indicato è ricompresa l'attività di verifica formale, propedeutica alla convalida della dichiarazione sostitutiva, svolta dai Comitati del CONI che in ogni caso non potrà essere superiore ai 3 gg. lavorativi successivi a quello di ricevimento della dichiarazione sostitutiva idonea alla convalida;
- l'iscrizione al Registro è soggetta al rinnovo annuale e la sua validità si concretizza con la comunicazione dell'affiliazione da parte delle FSN/DSA/EPS. La responsabilità della correttezza e dell'aggiornamento dei propri dati ricade sulle associazioni/società iscritte che saranno sanzionate qualora non si adeguassero entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento di modifica;
- le iscrizioni sono soggette a provvedimenti di nullità se conseguite in assenza dei requisiti previsti o se il Codice Fiscale o il numero di Partita IVA inserito risultasse errato;
- per ogni iscrizione è registrata un'utenza cui è associato un indirizzo mail attivo della società;
- esistono due canali di iscrizione: quello standard la cui procedura d'iscrizione telematica spetta esclusivamente all'associazione/società dopo l'acquisizione nel Database del Registro dei dati identificativi delle affiliate; quello alternativo, subordinato alla sottoscrizione di una Convenzione con il CONI, che, sul presupposto della delega raccolta presso i propri affiliati iscrivibili, consente alla FSN/DSA/EPS convenzionata, in luogo delle proprie associazioni/società, di trasmettere oltre i dati identificativi anche tutti gli ulteriori dati necessari all'iscrizione mediante *web services;*
- il certificato d'iscrizione al Registro, cronologicamente valido, è stampabile dalla associazione/società accedendo all'area riservata.

La sezione si articola in:

1. **Elementi quadro per la presa di decisioni**
2. **Aspetti della transizione verso il Registro Unico**
3. **Caratteri della progettazione**
4. **Punti di attenzione nell'architettura informatica**
5. **Standard e corredi informativi**

1. Elementi quadro per la presa di decisioni

La riforma ha accresciuto il ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conferendogli funzioni di amministratore, di vigilanza, monitoraggio e controllo. Tali funzioni hanno bisogno di informazioni che non sono solo quelle tipiche di un Registro. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo amministrerà. Le Regioni e gli altri enti competenti in materia lo alimenteranno e aggiorneranno secondo le modalità procedurali che saranno definite nei decreti e nei regolamenti che seguiranno. Il processo di collaborazione e di scambio inter-istituzionale tra le amministrazioni interessate sarà strategico.

Il Registro dovrebbe essere:

- impostato come un Registro amministrativo del settore per integrare le diverse fonti da utilizzare a fini di conoscenza e di produzione statistica secondo le direttive europee;
- l'anagrafe del terzo settore, consentendo quindi la consultazione delle informazioni, anagrafiche, organizzative, economiche e giuridiche contenute nelle varie banche dati. Un punto di attenzione dovrà essere la definizione delle procedure di registrazione delle organizzazioni per garantire efficienza, equità, trasparenza;
- l'archivio dati da cui estrapolare le informazioni amministrative degli enti che si avvalgono di finanziamenti pubblici, di finanziamenti privati raccolti tramite pubbliche sottoscrizioni, di fondi europei. Ugualmente dovrà consentire data base specifici delle organizzazioni che esercitano attività in regime di convenzione, di accreditamento o che si avvalgono di specifiche agevolazioni fiscali ed economiche;
- articolato in sezioni (nazionale, regionale, provinciale/prefetture, reti del terzo settore, …), per tipologie giuridiche (definite dalla Riforma), per registri di provenienza, per ambiti (amministrativo-anagrafe, operativo-banca dati, documentale-statuti, organizzativo-data base specifici ad uso dei sistemi che svilupperà la Riforma);
- utilizzabile come supporto alla produzione di liste censuarie (esempi: unità che percepiscono contributi pubblici a diversi livelli; estrazione di sotto-popolazioni o campioni) in relazione all'andamento del settore, utilizzabili per approfondimenti specifici, nazionali e territoriali, anche attivando collaborazioni tra enti pubblici ed organismi privati;
- in grado di regolamentare la pluralità di fonti informative i cui aspetti da considerare sono: i soggetti interessati, i sistemi di acquisizione dati, l'organizzazione dei flussi, la tipologia di dati da acquisire e le procedure, la documentazione di supporto, l'integrazione delle informazioni;
- costruito su specifiche e standard, definizioni e classificazioni comuni da adottare per garantire la "validità normativa" dei dati e delle informazioni imputate nel Registro anche al fine di una corretta gestione.

2. Aspetti della transizione verso il Registro Unico

- Gestione graduale della transizione dall'attuale sistema multi-registri al registro unico.
- Uniformità nell'individuazione dei requisiti di accesso, di iscrizione, di permanenza, di revisione, di cancellazione.
- Chiarezza in merito all'organizzazione dei «registri regionali»* che confluiranno nel Registro unico e individuazione delle procedure di supporto.
- Contestualizzazione tra momento della costituzione/registrazione e dell'iscrizione al registro unico anche per enti di terzo settore privi di riconoscimento giuridico.
- Attivazione di rapporti diretti con le amministrazioni interessate per definire contenuti, modi, tempi, risorse umane e tecniche-informatiche necessarie ad uno scambio informativo costante.

* Si dovranno censire e considerare anche i registri regionali che sono peculiari di alcuni territori. A titolo esemplificativo: il Registro delle Associazioni Familiari della Regione Lombardia; i registri istituiti per l'accreditamento nella fornitura di servizi e così via.

3. Caratteri della progettazione

Il Registro dovrà consentire una rappresentazione della realtà, del settore e dei soggetti che operano in esso a livello territoriale, di settore economico, di servizi offerti, di utenza alla quale si rivolgono.
I caratteri che dovranno essere garantiti sono:

- **l'integrazione**, ossia la capacità di facilitare l'acquisizione dei dati dai diversi giacimenti informativi nazionali e regionali che la Riforma definirà considerando che hanno proprie peculiarità tecnologiche;
- **l'esaustività,** ossia l'estensione a tutte le tipologie giuridiche che saranno individuate dopo il processo di riordino e di revisione previsti dalla Riforma;
- **la modularità**, ossia la possibilità di essere flessibile o meglio esteso mediante l'integrazione di altri moduli e, quindi, di essere potenziato con funzioni di supporto per esigenze future;
- **la fruibilità**, ossia l'accessibilità a interlocutori diversi secondo un sistema gerarchico-funzionale di controllo degli accessi e di abilitazioni concesse nel quadro di una logica che sarà definita dalla Riforma;
- **l'aggiornabilità,** optando per le modalità telematiche che consentiranno un aggiornamento tempestivo delle informazioni e quindi della base dati del Registro Unico;
- **la confrontabilità,** ossia la possibilità di essere utilizzato sistematicamente e organicamente con le altre fonti informative interne ed esterne al Ministero;
- **l'operatività**, ossia la capacità del sistema di essere di facile utilizzo per le amministrazioni coinvolte e di supporto all'ordinaria attività gestionale degli uffici interessati;
- **l'interoperatività**, ossia la capacità della sua architettura informatica di garantire l'interscambiabilità delle informazioni.

4. Punti di attenzione nell'architettura informatica

Definite tutte le proprietà e le funzionalità che il Registro dovrà avere sarà possibile progettare la sua configurazione o architettura informatica coerentemente:

- al Codice dell'amministrazione digitale predisposto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) finalizzato a «sostituire una pubblica amministrazione composta da nomadi non comunicanti con un unico sistema informativo pubblico fortemente interconnesso»;
- alle Linee Guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (2016) curate dall'AgID,;
- ai sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, nazionali e regionali, coinvolte nella creazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- ai registri pubblici di rilevanza nazionale con cui si interfaccerà (Registro degli Aiuti, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, operativo dal 1° gennaio 2017);
- ai protocolli informatici esistenti nei ministeri e nelle regioni interessati;
- alla normativa in materia di protezione dei dati personali per garantire la sicurezza e la robustezza del Registro;
- alla predisposizione di un registro informatico in cui tutti gli adempimenti avverranno telematicamente, abbattendo costi e tempi;
- alla restituzione generalizzata dei prodotti informativi: di supporto alla gestione, alla conoscenza e all'analisi dei fenomeni, alle decisioni politiche, normative, di programmazione, di monitoraggio e così via;
- all'accessibilità ad interlocutori diversi per capacità informatiche e ruolo (cittadini, organizzazioni, amministrazioni pubbliche nazionali e territoriali, istituzioni private, policy maker, stakeholder, ….).

* **L'AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana che in coerenza con quella europea contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica, assicurando l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici.**

5. Standard e corredi informativi

Sulla base dei decreti attuativi e delle linee guida in materia sarà possibile prevedere le sezioni di ampliamento dello standard proposto per il Registro Unico.
Questo, infatti, sarà ampliato con tutte le informazioni, i dati, gli indici utili a costituire la base dati dell'Archivio Amministrativo – Anagrafe che sarà disponibile per realizzare le attività più operative e gestionali accanto a quelle più complesse di vigilanza, di controllo, di monitoraggio e di valutazione.
I corredi informativi dei diversi data base specifici proposti in questa sede non possono essere forniti in questo documento in modo univoco.
Essi dovranno essere identificati e calibrati a seconda degli obiettivi e dei risultati da raggiungere che i decreti attuativi ed i regolamenti della Riforma individueranno.

registro provenienza

- CODICE DEL REGISTRO
- NOME DEL REGISTRO
- CATEGORIA DEL REGISTRO (nazionale, regionale, provinciale, prefettizio)
- TIPO DI REGISTRO (OdV, CS, Aps, PersGiu, …)
- REGIONE
- PROVINCIA
- ORIGINE DEL REGISTRO
- DATA DI AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO
- FONTE UFFICIO
- NUMERO ORGANIZZAZIONI
- DESCRIZIONE STRUTTURA (suddivisione in sezioni, …)
- PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO
- DATA DELLA PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO
- TIPO DI PUBBLICAZIONE

standard base organizzazioni

- Informazionii obbligatorie:

- CODICE DELL'ORGANIZZAZIONE
- TIPO DI ORGANIZZAZIONE
- SIGLA O ACRONIMO DELL'ORGANIZZAZIONE
- DENOMINAZIONE
- CODICE FISCALE (PERSONA GIURIDICA E/O PERSONA FISICA)
- PARTITA IVA
- INDIRIZZO (FRAZIONE, LOCALITA', …)
- CAP
- COMUNE
- PROVINCIA
- REGIONE
- TELEFONO
- FAX
- SITO INTERNET
- E-MAIL
- PEC
- RAPPRESENTANTE LEGALE
- SETTORE DI ATTIVITA' (ICNPO/ATECO, …)
- DESTINATARI DELL'ATTIVITA'
- CODICE DEL REGISTRO
- SEZIONE DEL REGISTRO
- ANNO DI ISCRIZIONE
- DATA DI ISCRIZIONE
- TIPO ATTO DI ISCRIZIONE
- NUMERO ATTO DI ISCRIZIONE
- NOTE
- CANCELLATA
- ANNO DI CANCELLAZIONE
- DATA DI CANCELLAZIONE TIPO ATTO DI CANCELLAZIONE
- NUMERO ATTO DI CANCELLAZIONE
- NOTE

- Informazioni facoltive::

- ALTRO REGISTRO NAZIONALE E/O REGIONALE E/O PREFETTIZIO IN CUI L'ORGANIZZAZIONE E' EVENTUALMENTE ISCRITTA (nel caso segue una sezione di informazioni sul registro e sull'iscrizione)
- FORMA GIURIDICA
- ANNO DI INIZIO DELL'ATTIVITA' (inteso come anno di costituzione/fondazione rilevante per determinare l'anzianità della struttura)

corredo informativo riforma

- Altre informazioni da acquisire dalle organizzazioni per l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore:

- SETTORE DI INTERESSE GENERALE (da definire una classificazione utile ai fini della Riforma)
- BASE SOCIALE E/O NUMERO DEGLI ASSOCIATI (distinguendo tra persone fisiche e persone giuridiche)
- CCNL (applicato dall'organizzazione rispetto al settore di attività)
- NUMERO LAVORATORI DIPENDENTI
- NUMERO COLLABORATORI
- NUMERO VOLONTARI
- NUMERO GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE
- DIMENSIONE ECONOMICA ATTIVITA' (da definire una classificazione utile ai fini della Riforma)
- COLLABORAZIONI E RETI (da definire una classificazione utile ai fini della Riforma)
- ADESIONE A RETI ASSOCIATIVE DI SECONDO LIVELLO
- BILANCIO SOCIALE
- RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
- FISCALITA' DI VANTAGGIO, AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI

altri corredi informativi

- Monitoraggio
- Valutazione
- Viglanza
- Controllo

Archivio Amministrativo e Data Base Specifici

Logica generale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Nota

Per approfondimenti su aspetti trattati nel documento si consiglia d consultare:

- Primo rapporto di monitoraggio sui registri nazionali e territoriali delle organizzazioni non profit, giugno 2016.
- Secondo rapporto di monitoraggio sui registri nazionali e territoriali delle organizzazioni non profit, dicembre 2016.
- Catalogo normativo, dicembre 2016.
- Focus: La rendicontazione sociale in transizione verso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- L'applicativo informatico GIS/WEB based : http://registrouniconazionale.isfol.it

*** Si ringraziano per la collaborazione Enrico Spataro e Nicola Catalano.**

Gruppo di Ricerca - *Sistematizzazione delle basi conoscitive per il rafforzamento dell'economia sociale nel sistema di welfare a regia pubblica*

Anna Elisa Carbone - a.carbone@inapp.it

INAPP
PUBLIC POLICY INNOVATION

INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
Corso d'Italia, 33 - 00198 Roma - tel. +39.06.85447.1 - www.inapp.org